

CONVENZIONE "LOTTO E"

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DIVERSE DA QUELLE ACCERTATE E DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO, DI CUI AL LOTTO "E" DEL BANDO DI GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA S143 DEL 25/07/2008 E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5° SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N° 86 DEL 25/07/2008

TRA

Il Consorzio ASMEZ (di seguito denominato, per brevità, anche Consorzio), con sede in Napoli alla via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola G1, CAP 80143, Codice Fiscale e Partita IVA n.06781060634 nella persona del Presidente pro-tempore, dott. Francesco Pinto;

E

EUTEN® S.r.l. sede legale in Terni, viale Carlo Guglielmi n. 13, iscritta alla CCIAA di Terni al n. 01246780553, avente P. IVA e Codice Fiscale n. 01246780553, in persona del legale rappresentante Sig. Tranquillino Santoro, nato a Napoli (NA) il 21/11/1956, residente in Montefranco (TR) in Vocabolo Valliezza n. 1, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Compunet S.r.l. con sede in Catania (CT), Zona Industriale Blocco Palma 2, C.F. 02730590870 e la mandante Aipa S.p.A. - AGENZIA ITALIANA per PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI con sede in Milano (MI), Piazza Giovine Italia n° 5, C.F. 01627960154, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dalla Dott.ssa Patrizia Patanè, notaio in Acireale, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Catania, al numero 9902 di repertorio (di seguito nominata, per brevità, anche **Fornitore o Aggiudicatario**);

PREMESSO

- a) che il Consorzio, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la stipula di una convenzione valevole per le Amministrazioni associate (di seguito Amministrazioni), mediante procedura aperta di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25/07/2008 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25/07/2008;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto "E" relativo al servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione ed eseguire i Contratti di Servizio, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) che la presente Convenzione rappresenta le condizioni generali delle prestazioni che verranno rese dal Fornitore alle singole Amministrazioni che verranno regolamentati da singoli Contratti di Servizio;
- e) che tra il Fornitore e le singole Amministrazioni che intenderanno aderire alla Convenzione, e sulla base di essa, verranno conclusi i singoli Contratti di Servizio;
- f) che il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per il Consorzio medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione, ovvero negli altri casi stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto e dalla Convenzione medesima.

Dato atto dell'esito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dal Fornitore ai fini della partecipazione alla gara;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione gli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E", l'Offerta Economica del Fornitore e la documentazione di Gara. Pertanto i servizi descritti nel presente Schema di Convenzione e nel Capitolato speciale d'appalto saranno integrati sulla base delle prestazioni e degli ulteriori servizi offerti dal Fornitore in sede di gara.

Articolo 2. Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e dei contratti di Fornitura sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 3. Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui al Capitolato speciale d'appalto.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato speciale d'appalto - "Lotto E" e di cui agli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E", come richiesto dalle Amministrazioni.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali cui dovranno ispirarsi i singoli Contratti di Servizio conclusi dalle Amministrazioni.

Articolo 4. Modalità di conclusione

1. Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione possono emettere gli Ordinativi di Servizio sulla base del modello fornito dal Consorzio, compilati e firmati dai Punti Ordinanti (persone autorizzate), solamente durante il periodo di validità della Convenzione; tali Ordinativi possono avere una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, e possono avere scadenza fino al 36° mese successivo alla scadenza della Convenzione medesima. Gli Ordinativi di Servizio devono essere trasmessi dalle Amministrazioni Committenti al Consorzio a mezzo lettera a/r, fax, via web, posta elettronica certificata, ovvero mediante documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Il Consorzio, dopo aver apposto il visto di regolarità, trasmette l'Ordinativo al Fornitore.
2. La trasmissione degli Ordinativi di Servizio da parte del Consorzio deve essere effettuata presso i seguenti recapiti del Fornitore: Euten@ S.r.l. , Viale Carlo Guglielmi n. 13, telefono n. 0744 429144 / 0744 448878 ovvero mediante fax al numero dedicato 0744407629 ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: euten@unicert.it.

Il Fornitore è tenuto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, a dare riscontro al Consorzio, via fax o e-mail, e per conoscenza all'Amministrazione committente, dell'Ordinativo di Servizio ricevuto.

3. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione committente che intenda aderire alla convenzione, il Fornitore deve eseguire un sopralluogo, presso la sede del Comando di P.M. per verificare le caratteristiche dell'infrastruttura informatica e telematica utilizzata, le relative funzionalità e le potenzialità di implementazione, integrazione col sistema gestionale offerto, nonché le altre circostanze che possano incidere sull'organizzazione complessiva del servizio da prestare, ivi compresa la situazione logistica e l'organizzazione già adottata dal medesimo Comando di P.M.

4. Quindi l'Amministrazione Committente ed il Fornitore definiscono ed eventualmente integrano alcune caratteristiche dei servizi, nell'ambito delle possibili scelte offerte dal Capitolato speciale d'appalto e dagli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E", l'importo presunto del contratto, la data di avvio del servizio, i servizi opzionali di cui l'Amministrazione intenda usufruire, i prezzi unitari dei servizi risultanti dall'aggiudicazione e dei servizi opzionali, l'eventuale fornitura ed installazione di software complementari, nonché ogni altra condizione utile all'espletamento del servizio. L'Amministrazione contraente ed il Fornitore formalizzano quanto definito nella fase istruttoria in un Atto di Regolamentazione del Servizio, sottoscritto da entrambi. In nessun caso, il prezzo unitario della fornitura può superare quello di aggiudicazione.

5. Nei 30 (trenta) giorni successivi dalla redazione dell'Atto di cui sopra il Fornitore e l'Amministrazione si impegnano a sottoscrivere il Contratto attuativo di fornitura della durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione sulla base del modello fornito dal Consorzio che vincherà reciprocamente le Parti a quanto prescritto nel presente schema di Convenzione, nel Capitolato speciale d'appalto, negli Elaborati Descrittivi e nell'Atto medesimo. Non ridarà seguito alla sottoscrizione del Contratto Attuativo di Servizio solo nel caso che l'Amministrazione non sia in grado di ottemperare a quanto previsto dall'art. 9

Articolo 5. Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione entro i quali sarà possibile per ciascuna Amministrazione dar origine al contratto col Fornitore.

2. Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione possono emettere gli Ordinativi di Servizio solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione) e tali Ordinativi hanno a loro volta la scadenza corrispondente al 36° mese successivo alla sottoscrizione del Contratto attuativo di fornitura.

3. Il quantitativo massimo di servizi globalmente richiedibili al Fornitore Aggiudicatario del Lotto "E" è pari a 3.000.000 (tremilioni) di verbali di accertamento. Va specificato che per quantitativo massimo richiedibile si intende il numero massimo di verbali richiedibili globalmente da tutte le Amministrazioni aderenti al Consorzio con gli Ordinativi di Servizio

4. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia esaurito il quantitativo massimo richiedibile al Fornitore, al medesimo può essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di due quinti del medesimo, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1985, articolo 27 comma 3.

5. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'effettivo utilizzo da parte delle Amministrazioni Committenti del numero di servizi richiesti con gli Ordinativi di Servizio. Laddove riscontri un mancato effettivo utilizzo, in tutto o in parte, dei servizi stessi, sentito il parere del Responsabile dell'Ente, provvederà a stornare la quantità riscontrata in eccesso per reinserirle nel monte complessivo

globale del numero di servizi a disposizione delle Amministrazioni. Di tale operazione sarà data comunicazione tanto all'Ente quanto al Fornitore.

6. È escluso ogni tacito rinnovo della presente Convenzione.

Articolo 6. Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività di normale ed ordinario adeguamento o completamento tecnico che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto di cui alle premesse e ulteriormente integrate e specificate negli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E". In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni, rientrando, tali ipotesi, nell'alea contrattuale.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni inerenti la sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali eventualmente svolte presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e

procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8: Il Fornitore si obbliga a consentire al Consorzio, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Servizio, ivi comprese verifiche presso i locali del Fornitore riguardo all'adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza dell'Amministrazione Committente.

Articolo 7. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nella presente Convenzione, nel Capitolato speciale d'appalto e negli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E" a:

- a) disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di esperienza, adeguato anche al rapporto con il pubblico, in grado di seguire tutto l'iter di ciascun procedimento amministrativo, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
- b) provvedere alla implementazione/modificazione del sistema informatico utilizzato dalle Amministrazioni Committenti, laddove richiesto appositamente in quanto ostativo all'espletamento del servizio;
- c) provvedere alla necessaria formazione e assistenza del personale dell'Amministrazione Committente in merito all'utilizzo del software gestionale;
- d) implementare, sulla base della proposta formulata in sede di partecipazione alla gara, i sistemi di call center per l'informazione al cittadino anche in riferimento al verbale notificato ed agli adempimenti conseguenti a carico dello stesso;
- e) adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dai Comandi di P. M. per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico delle Amministrazioni Committenti;
- f) impegnarsi, su segnalazione dell'Amministrazione, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni, al fine di migliorare l'intero servizio di gestione delle contravvenzioni al Codice della Strada;
- g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, per quanto di loro competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
- h) garantire la continuità del servizio;
- i) garantire il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 31 e seguenti ed allegato B del D. Lgs. n. 196/03);

- j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dei contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- k) predisporre e trasmettere al Consorzio su base mensile, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni mese, due tipologie di report:
- elenco dei contratti e degli Ordinativi di Servizio pervenuti dalle Amministrazioni;
 - report riepilogativi dei servizi prestati, distintamente per singole tipologie.
- In particolare i report riepilogativi devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- Amministrazione committente;
 - numero dell'Ordinativo di Servizio;
 - importo fatturato per singola Amministrazione per il mese di riferimento.

Articolo 8. Referenti

1. Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Committente il nominativo di un Responsabile del servizio, incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi, il quale fungerà da referente nei confronti dell'Amministrazione Committente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile per l'Amministrazione Committente dalle ore 09,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì. Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile del servizio il Fornitore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
2. L'Amministrazione Committente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei servizi commissionati.

Articolo 9. Obbligazioni specifiche delle Amministrazioni Committenti

1. Per agevolare l'esecuzione del servizio ad opera del Fornitore, le Amministrazioni Committenti si impegnano a:
- a) fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi, a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte del Fornitore; in particolare, sono tenute ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza, nonché la collaborazione degli Uffici comunali ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni ovvero per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali; resta fermo che le Amministrazioni Committenti rimarranno del tutto estranee ai rapporti tra il Fornitore ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti alla fornitura;

- b) attivare e mantenere funzionante presso il Comando di Polizia un adeguato collegamento alla rete Internet tipo ADSL o superiore;
- c) rendere disponibili i collegamenti a banche dati di Enti, quali PRA o DTT;
- d) attivare o rendere disponibile un conto corrente postale di tipo "on line" dedicato esclusivamente agli incassi provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le tipologie di violazioni al C.d.S. gestite dal Fornitore a cui avrà accesso diretto in sola modalità di consultazione per le procedure di controllo amministrativo, di rendicontazione e di preparazione dei ruoli;
- e) rendere disponibili il materiale ed i collegamenti necessari alla verifica dei pagamenti previamente alla notifica degli atti;
- f) dare corso con regolarità e tempestività alle proprie competenze procedurali per quanto concerne la trasmissione elettronica e cartacea degli atti/documenti, la validazione e gli accertamenti di propria competenza;
- g) eseguire il pagamento del corrispettivo dell'appalto nei tempi contrattualmente stabiliti;
- h) non assumere impegni contrattuali con altri soggetti pubblici o privati che interferiscano con l'esecuzione del contratto con particolare riferimento a vincoli per quanto concerne modalità di spedizione e notifica diverse da quelle concordate;
- i) rilasciare procura in favore del Fornitore, nei limiti necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- j) dare corso con regolarità e tempestività alle proprie competenze procedurali per quanto concerne la validazione e la approvazione dei verbali mediante il sistema integrato di gestione del procedimento;
- k) dare corso con tempestività ad ogni azione procedurale per la riscossione dei proventi contravvenzionali divenuti titoli esecutivi, quali ruolo esattoriale, ingiunzione fiscale ed ogni altra azione tesa al recupero del credito nel minor tempo possibile.

Articolo 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11. Periodo di prova nei Contratti di Servizio

I Contratti di Servizio tra il Fornitore e le Amministrazioni Committenti conterranno un periodo di prova pari a mesi 3 (tre).

Durante tale periodo di prova le Amministrazioni Committenti effettueranno le verifiche di conformità dei servizi erogati rispetto a quanto descritto nel Capitolato e integrato dagli Elaborati Descrittivi relativi al Lotto "E".

Le Amministrazioni dovranno contestare e giustificare per iscritto alla mandataria ed alle mandanti tramite raccomandata A.R. le eventuali difformità e/o inadempienze riscontrate, indicando i tempi per la loro risoluzione. In caso il Fornitore non dovesse porvi rimedio nei tempi concordati, il periodo di prova si intenderà non superato e di conseguenza il Contratto di Servizio risolto di diritto.

Qualora nel suddetto periodo non dovessero esserci contestazioni la prova si intenderà superata.

Articolo 12. Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni Committenti in forza degli Ordinativi di Servizio viene quantificato nella misura seguente:

Gestione verbali di accertamento per violazioni al codice della strada:	Euro 2,99 + IVA (Euro
corrispettivo per ciascun verbale spedito	duevirgolanovantanove)

2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il corrispettivo sarà dovuto indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo e dal suo effettivo incasso da parte dell'Amministrazione e sarà dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi e dall'osservanza di leggi, regolamenti, disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 13. Spese di spedizione

1. In accordo con le previsioni del Bando di Gara pubblicato dal Consorzio Asmez per la individuazione del Fornitore, per le spese di notifica relative a ciascun atto giudiziario spedito a mezzo del servizio postale, indipendentemente dall'esito, verrà corrisposto un compenso forfetario di Euro 10,50 (dieci euro cinquanta centesimi), al netto di IVA, comprensivo di raccomandata A/R per atti giudiziari, eventuale CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) emesso da Poste Italiane e spese di spedizione da addebitare interamente a chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa a norma dell'articolo 201, comma 4, del Codice della Strada.
2. Le spese postali saranno anticipate dal Fornitore. Mensilmente quest'ultimo procederà alla rendicontazione del numero di spedizioni effettuate nel mese precedente ed alla emissione della relativa nota di addebito all'Amministrazione committente.

Articolo 14. Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore, con cadenza mensile, procederà alla rendicontazione delle attività svolte e dei verbali spediti nel periodo di competenza, producendo idonea nota che sarà inviata al Comando di Polizia Municipale per la successiva validazione da parte del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, e/o da suo delegato, che dovrà intervenire nei successivi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
2. Fermo restando che tutti i dati inerenti le prestazioni relative alla presente convenzione debbono essere resi disponibili dal fornitore direttamente nel suo sito gestionale, il modulo di rendicontazione mensile dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - il numero dei verbali notificati e relativo importo;
 - il numero di verbali per i quali risultino pervenuti i relativi pagamenti, anche se parziali.
3. Intervenuta la validazione della nota di rendicontazione mensile, o in assenza di un esplicito diniego totale o parziale nel termine previsto a favore dell'Amministrazione, il Fornitore emetterà la relativa fattura per il corrispettivo autorizzato.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Servizio e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione.
5. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e dal contratto in essere.
6. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002 mediante accordo con il Fornitore, entro 30 giorni data fattura, riscontrata regolare. Eventuali successive contestazioni dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di ogni singola fattura..
7. Al fine di semplificare flussi dei pagamenti, il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, s'impegna ad attivare un conto corrente postale dedicato all'incasso delle violazioni del Codice della Strada,

sul quale saranno gestiti solamente gli incassi che fanno riferimento alla presente convenzione. Detto conto corrente sarà attivato dal Comune contestualmente all'attivazione dei servizi della presente convenzione.

Il Comune contestualmente all'apertura del sopra descritto conto corrente postale, dovrà formalizzare una disposizione permanente, per tutta la durata e la vigenza della presente convenzione per facilitare la correttezza dei pagamenti relativi alla presente convenzione.

Contro presentazione da parte del Fornitore a Poste Italiane della notula validata dal Comune, Poste Italiane saranno autorizzate ad effettuare il pagamento delle predetta notula con prelievo dal predetto conto corrente postale dedicato.

Il Fornitore a garanzia della corretta gestione dei pagamenti rilascia oggi al Comune specifica fideiussione rilasciata da _____ per un importo pari a _____.

8. Resta tuttavia inteso che in nessun caso, salvo, espressamente in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale superiore a 60 (sessanta) giorni, il Fornitore può sospendere il servizio.

Articolo 15. Riscossione per conto del Consorzio Asmez

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Servizio il Fornitore incassa, per conto del Consorzio Asmez, un importo pari al 3% (treper cento) detratto dal corrispettivo fatturato alle Amministrazioni Committenti, come previsto dal regolamento consortile sulla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi.

2. Tale importo verrà liquidato al Consorzio entro i 30 (trenta) giorni successivi all'incasso. A tal fine, con cadenza mensile, il Fornitore comunica al Consorzio Asmez le fatture incassate.

3. In caso di inadempimento del Fornitore, il Consorzio potrà procedere all'escussione, anche parziale, della cauzione definitiva di cui all'art. 18

Articolo 16. Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) si obbliga, a segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- b) si obbliga, altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- c) si obbliga, ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17. Danni e Penali

1. Il Fornitore deve garantire il rispetto di tutti i tempi di lavorazione, indicati nel presente schema di Convenzione, nel Capitolato speciale d'appalto e nei propri Elaborati Descrittivi del servizio.
2. Se nello svolgimento del servizio si verificassero errori di lavorazione o ritardi rispetto ai tempi di cui al comma precedente, per cause imputabili al Fornitore, tali da invalidare una percentuale di atti superiore al 2% su base annua, l'Amministrazione contraente avrà diritto ad un risarcimento corrispondente alla somma non introitata, limitatamente agli atti invalidati eccedenti detta percentuale del 2%, e al Fornitore non spetterà alcun compenso per la lavorazione di tali atti.
3. Nel caso di errori e/o ritardi, tali da non comportare invalidazione di atti, bensì costi a carico dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà risarcire all'Amministrazione Committente le spese sostenute a causa di tali errori e/o ritardi. Tali errori non vanno computati nella percentuale di cui al comma precedente.
4. Il Fornitore sarà responsabile della perdita dei documenti affidatagli (sia al proprio personale che di suoi aventi causa). Qualora tale perdita comporti danni o oneri a carico delle Amministrazioni Committenti, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
5. Il Fornitore non sarà invece responsabile dello smarrimento della documentazione da parte del servizio postale ovvero dei ritardi imputabili a detto servizio. In tali casi il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione Committente, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi da quando ne sia venuta a conoscenza, affinché siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti del servizio postale.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione o dal Consorzio; il Fornitore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano obiettivamente accoglibili ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato senza giustificato motivo, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18. Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura del servizio, il Fornitore si impegna a costituire una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione Committente di importo pari al 10% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali).
2. Il Fornitore s'impegna inoltre, con la stipula del contratto Attuativo di Servizio per ogni Comune, a costituire una cauzione definitiva a favore del Consorzio Asmez di importo pari allo 0,3% del valore del servizio (al netto degli oneri fiscali).
3. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per il Fornitore, essendo questi in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovato da idonea documentazione.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata di ciascun contratto e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'incarico.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Danni e Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni a far data dalla sottoscrizione di ciascun contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. Qualora l'ammontare delle singole cauzioni definitive si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

Articolo 19. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio, nonché le Amministrazioni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Servizio, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Consorzio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20. Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i Contratti di Servizio nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli stessi Contratti di servizio e nella presente Convenzione.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Contratti di servizio nei seguenti casi:
 - a) mancato superamento del periodo di prova (prec. art 11);
 - b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
 - e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
3. Il Consorzio, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nel caso di mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente art. 11, nei confronti di almeno sei Amministrazioni nel primo anno di vigenza della presente Convenzione.
4. In tutti i predetti casi, ad eccezione del comma 2 lettera e) di risoluzione, le Amministrazioni hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita.

Articolo 21. Recesso

1. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni.
4. Nel caso in cui il mancato rispetto da parte delle Amministrazione delle condizioni di cui al presente Atto procurassero al Fornitore grave nocumento, quest'ultimo avrà la facoltà di sospendere il servizio, con il solo obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. notificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di decorrenza della sospensione.

Articolo 22. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Amministrazione il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile nei confronti delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalle Amministrazioni. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà delle singole Amministrazioni risolvere i contratti.

Articolo 23. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, i singoli contratti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli contratti, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24. Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. SANTORO TRANQUILLINO il Responsabile del Servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, del quale è Referente nei confronti del Consorzio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 0744 448878 / 3472465943, numero di fax 0744 407629, indirizzo e-mail t.santoro@euten.com.

Articolo 25. Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è inderogabilmente devoluta al Foro di Napoli.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli contratti, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi.

Articolo 26. Consenso al trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. Il Consorzio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni, aderendo alla Convenzione mediante la sottoscrizione dei singoli contratti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Consorzio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il Consorzio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere al Consorzio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Consorzio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Consorzio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;



- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire al Consorzio, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 27. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai singoli contratti ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 28. Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.


2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Napoli li 21/01/2011

PER IL CONSORZIO ASMEZ

Il Presidente

Dott. Francesco Pinto



PER IL FORNITORE

In rappresentanza dell'ATI

Euten S.r.l. Mandataria

Compunet S.r.l. Mandante

Aipa S.p.A. Mandante

Il Legale Rappresentante della Euten S.r.l.

Tranquillino Santoro



EUTEN

EUTEN S.r.l. -

V.le C. Guglielmi, 13 - 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744429144 - 0744448878 - Fax 0744407629

P.IVA 01246780553 - <http://www.euten.com>

Si dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiarando altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:


Art.5 (Durata), Art.6 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Art.7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art.9 (Obbligazioni specifiche delle Amministrazioni Committenti), Art.10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art.17 (Danni e Penali), Art.20 (Risoluzione) Art.21 (Recesso), Art.25 (Foro competente), Art.28 (Clausola finale).

Napoli, lì 21/01/2011

PER IL CONSORZIO ASMEZ

Il Presidente

Dott. Francesco Pinto



PER IL FORNITORE

In rappresentanza dell'ATI


Euten S.r.l. Mandataria

Compunet S.r.l. Mandante

Aipa S.p.A. Mandante

Il Legale Rappresentante della Euten S.r.l.

Santoro Tranquillino



EUTEN

EUTEN S.r.l. -

V.le C. Guglielmi, 13 - 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744429144 - 0744448878 - Fax 0744407629

P.IVA 01246780553 - <http://www.euten.com>